

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Umberto Maiello - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO GENOA C.F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/ROMA DEL 14.12.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 104 del 16.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Genoa C.F.C. S.p.A. di Genova, ridetermina la sanzione nella sola ammenda di €20.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Lorenzo Attolico - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NUNES JESUS JUAN GUILHERME SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 6.1.2015 A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO SIG. ANGELELLI ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/TERNANA DEL 20.12.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 22.12.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Angelelli Angelo, commuta la sanzione inflitta nell'inibizione a tutto il 31.1.2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 16 gennaio 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio